



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 38

del Consiglio comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione  
Seduta pubblica

**OGGETTO:** Approvazione regolamento sui controlli interni.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **ventisette** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Cecco Denis - Consigliere Comunale
4. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale
5. Corona Andrea - Consigliere Comunale
6. Corona Clelia - Consigliere Comunale
7. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
8. Loss Renato - Consigliere Comunale
9. Loss Walter - Consigliere Comunale
10. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale
11. Rattin Giulia - Consigliere Comunale
12. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
13. Venzo Zaira - Consigliere Comunale
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 provvede innanzitutto ad adeguare l'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma-Alto Adige alle disposizioni in materia controlli interni introdotte nel Testo unico enti locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il comma 1, dell'art. 56-bis "Controlli interni" della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il comma 2, dell'art. 56-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, prevede che, oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra

obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, ha introdotto alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, i seguenti articoli:

- Art. 56-ter Controllo di regolarità e contabile
- Art. 56-quater Controllo strategico
- Art. 56-quinquies Controllo sulle società partecipate non quotate
- Art. 56-sexies Controllo sugli equilibri finanziari

Il comma 4 dell'art. 56-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, prevede che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

l'articolo 2, della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, sopra richiamata, assegna ai comuni un termine di sei mesi per delle disposizioni attuative del sistema dei controlli interni: tale termine scadeva il 6 luglio 2016, poi prorogato al 6 gennaio 2017.

Ritenuto pertanto necessario individuare un adeguato strumento per il controllo successivo della regolarità degli atti e dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale inerente il sistema dei controlli interni che consta di n. 6 articoli;

Ritenuta la bozza di Regolamento meritevole di approvazione;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, dal Segretario comunale sotto l'aspetto della regolarità tecnico-amministrativa e dal segretario comunale responsabile del servizio finanziario sotto l'aspetto della regolarità contabile;

Con n. 9 voti favorevoli, n.0 voti contrari e 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n.9 Consiglieri presenti;

#### **DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni composto da n. 6 articoli facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di demandare, per quanto di competenza, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi, ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 del DPGReg 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28/12/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **07/01/2017**.

Canal San Bovo, lì 28/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07 gennaio 2017** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **27.12.2016** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

**Approvazione regolamento sui controlli interni.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to ( Lino Sperandio)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/12/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 27/12/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*



**COMUNE DI CANAL SAN BOVO**  
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO  
SUI CONTROLLI INTERNI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DD. 27/12/2016**

**Articolo 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dall'art. 81 e seguenti del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L così come novellato dall'art.1 della L.R. 15.12.2015 n.31 di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dall'art. 56 bis della L.R. 1/93 e ss.mm. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme regionali.
3. Le norme regionali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento di contabilità dell'Ente, da approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dd. 29/12/2000 e ss.mm. ed int. ed il successivo regolamento da adottare in base alla contabilità cd. armonizzata.

**Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO**

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
  - il Segretario comunale e che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;
  - il Responsabile del servizio finanziario
  - i Responsabili dei Servizi
  - il Revisore dei Conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente, dal PEG e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario ed ai Responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.
4. Ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L, su ogni proposta di deliberazione del Consiglio o della Giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il Consiglio o la Giunta che non intendono conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

5. Ai sensi dell'art. 56 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L, gli amministratori, il personale, il tesoriere, gli agenti contabili che abbiano maneggio di denaro o siano incaricati della gestione dei beni dell'ente, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

### **Articolo 3 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

1. Il Comune garantisce il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa istituendo un sistema appropriato di controlli interni inserito organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e che si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.

2. Gli strumenti di organizzazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento comunale di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L, nei limiti dell'applicabilità al comune in ragione della consistenza demografica.

3. Il sistema dei controlli previsti al comma 1 del presente articolo è disciplinato dal presente regolamento, anche mediante rinvio al regolamento di contabilità, al regolamento organico, al PEG. Esso si esplica attraverso le seguenti attività di controllo:

- **verificare**, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

- **valutare** l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

- **garantire** il costante **controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

### **Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. Ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente o da chi legalmente lo sostituisce ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria è effettuato dal responsabile del servizio finanziario o da chi legalmente lo sostituisce attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria nella fase preventiva della formazione di ogni deliberazione e determinazione di impegno di spesa o che comunque comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

2. Al Segretario comunale spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'articolo 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L.

3. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 23 dd. 30 novembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

4. I pareri negativi devono essere motivati.

5. Il Segretario comunale, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici.

## **Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L, il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012 e ss.mm. .

L'atto viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale.

2. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

3. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto semestrale ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti, all'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione ed al Consiglio comunale.

4. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario comunale, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l'adeguamento che trasmette a dirigenti e responsabili.

5. Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

## **Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 56-sexies della L.R. 1/93 e ss.mm. è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati, è disciplinato dal regolamento di contabilità ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno quadrimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

4. Il Responsabile del servizio finanziario effettua costantemente il controllo sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, di qualsiasi natura giuridica con capacità di incidenza sul bilancio finanziario del Comune e che gestiscono attività e/o servizi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale - nei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 56-sexies della L.R. 1/93. In particolare il controllo si esplicherà nei seguenti momenti:

- presentazione del bilancio di previsione dell'azienda o della società, laddove previsto o prescritto;
- presentazione del bilancio di metà mandato, laddove previsto o prescritto;
- presentazione del bilancio di esercizio.

- Al verificarsi di evento o altra circostanza che rendano opportuna un'ulteriore verifica.
5. Il Responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente al Sindaco, e al Segretario comunale il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da:
- produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
  - porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.
6. La segnalazione di cui al comma precedente può essere accompagnata da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi, nei limiti delle proprie competenze.
7. Il Comune controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni.
8. I controlli sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d'ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture d'ambito appositamente costituite.
9. Per i controlli sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici di controllo sopra individuati:
- l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta informale;
  - chiedere la convocazione degli organi di amministrazione degli organismi gestionali esterni per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
  - rapportarsi con consulenti dell'organismo gestionale esterno.

IL SINDACO  
RATTIN ALBERT